



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 gennaio 2011 (27.01)
(OR. fr/de)**

**5442/11
ADD 1 REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0237 (COD)**

**CODEC 68
TRANS 14**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio

n. prop. Com: 16933/08 TRANS 460 CODEC 1759

Oggetto: Adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

- Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 25

La Commissione sottolinea che le informazioni sui diritti dei passeggeri ai sensi dell'articolo 25 devono essere fornite soltanto alle stazioni quali definite all'articolo 3, lettera m) e, se del caso, su Internet dai vettori e dagli enti di gestione delle stazioni.

Dichiarazione della Germania

La Germania è aperta all'elaborazione di una normativa europea dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

La proposta della Commissione include tuttavia anche i trasporti locali e regionali, senza aver presentato una valutazione dell'impatto che tenga conto delle condizioni locali.

Il risultato della procedura di conciliazione, che tra l'altro comporta una notevole estensione anche dei diritti previsti obbligatoriamente per i passeggeri del trasporto locale e regionale, rappresenta pertanto un intervento massiccio nelle competenze degli Stati membri tutelate dal principio di sussidiarietà.

La Germania si rammarica di conseguenza di non poter approvare il risultato della procedura di conciliazione.